

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 466

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CAFIERO, CREMISINI, CASALINUOVO, MUSCARIELLO,  
ROMANO BRUNO, SPADAZZI

*Presentata il 27 ottobre 1958*

Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento  
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ci onoriamo di sottoporre alla Camera procede a due distinte modifiche delle disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, regolante gli avanzamenti di carriera degli ufficiali delle Forze armate dello Stato. Tali proposte modifiche vengono presentate insieme per la connessione che entrambe hanno con la legge principale sulla quale intendono innovare.

Il problema posto e risolto dall'articolo 1 della nostra proposta di legge è un problema squisitamente morale, di sensibilità patriottica verso anziani ufficiali che, per lungo tempo richiamati dalla riserva per servire la Patria in armi, lo fecero senza risparmio costituendo talvolta, per esperienza e per valore, il nerbo dei reparti in cui vennero impiegati.

La legge 12 novembre 1955, n. 1137, dispone, all'articolo 117, che gli ufficiali collocati nella riserva possono conseguire un unico avanzamento di grado. La nostra proposta di legge eleva a due gli avanzamenti di grado per quegli ufficiali della riserva che sono stati richiamati per almeno cinque anni complessivamente, durante lo stato di guerra lungo il decennio 1935-45, comprendente la guerra d'Etiopia e la seconda guerra mondiale. Trattasi di un ambito e giusto rico-

noscimento, con la dignità del grado che è tra le maggiori dell'etica militare, a chi è ritornato nei ranghi per servire la Patria in armi.

Poiché tale riconoscimento non importa, tra l'altro, nessun onere all'Erario, giacché gli avanzamenti conseguiti nella riserva non sono rilevanti ai fini del trattamento di quiescenza, noi abbiamo fiducia che il Parlamento vorrà attribuire tale distinzione a ufficiali il cui passato altamente lo merita. Mentre la rivalutazione dei valori morali rappresenta una necessità vitale per la nostra vita di Nazione civile e democratica, l'approvazione dell'articolo 1 della nostra proposta di legge sarebbe una alta riaffermazione di fronte al Paese di uno tra i più puri di questi valori.

\* \* \*

Essenzialmente diverso è il problema che ha suggerito l'articolo 2 della nostra proposta di legge e che questa si propone di risolvere.

È un problema umano, che tocca molti ufficiali dal grado di capitano ai gradi superiori, vittime della esigenza di organici che, verso l'apice della piramide, vanno sempre più restringendosi, e forse di un sistema di qualificazione e di esami che meriterebbe, se non una totale revisione, certo una puntua-

lizzazione; ma non per questo meno forniti di quelle qualità che fanno il buon ufficiale né meno utili al servizio.

Senza entrare qui — ché non ne sarebbe l'oggetto — in una critica a fondo dei metodi di selezione per avanzamento istituiti con la legge 12 novembre 1955, n. 1137, è inconfutabile che la norma dell'articolo 29 che elimina dal servizio effettivo nel termine di un anno gli ufficiali che non conseguono, nell'unica prova loro concessa, la qualifica di idoneo all'avanzamento, non soltanto elimina dalle Forze armate elementi utilissimi al servizio nel loro grado, forniti talvolta di qualifiche del tutto lusinghiere, ma pone anche un problema umano, familiare e sociale, per uomini che vengono restituiti anzitempo alla vita civile, con un trattamento di quiescenza inadeguato ai bisogni, ed in età che, se ancora non è avanzata, è certamente inadatta ad intraprendere, dopo quella militare inopinatamente troncata, una nuova carriera nella vita civile.

È problema, nella realtà umana dei suoi casi, molto più grave di quello che non si possa, in breve ed in generale, descrivere.

Nella persuasione che esso sia dovuto alla progressiva restrizione degli organici militari a mano a mano che ci si avvicini ai gradi più alti, e quindi alla necessità di restringere gli avanzamenti, e non a scarse qualità morali e tecniche degli ufficiali che ne sono vittima, noi crediamo che lo si possa risolvere — per coloro che di tali qualità abbiano dato prova — accogliendo la formula dell'articolo 3 della nostra proposta di legge.

Senza contrastare con le esigenze selettive affermate dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, la permanenza di tali ufficiali nella posizione di « a disposizione » gioverà al loro

impiego nei vari servizi delle Forze armate, nei quali porteranno, per la loro anzianità nel servizio e nel grado, quel dono dell'esperienza che vi è non meno necessario delle qualità brillanti per la vita ordinata dei reparti e degli uffici. E, poiché si tratta di ufficiali i quali devono avere riportata la qualifica di ottimo negli ultimi tre anni di servizio permanente effettivo, non è da dubitarsi delle « qualità professionali », spesso preziose, con cui tale contributo di esperienza verrà apportato.

D'altro canto, l'adozione della formula da noi proposta evita, per ufficiali le cui note caratteristiche comprovano che sono del tutto degni di permanere nei ranghi e nel grado, una condizione umana ingiusta quale è quella creata loro dal vigente articolo 29 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. Salva la carriera degli scrutinati per l'avanzamento, essi rimarranno utili e validi collaboratori dei più bravi o più fortunati colleghi, e soprattutto preziosi coefficienti dei servizi delle Forze armate; e non avranno, del servizio prestato pur lodevolmente — come la qualifica di « ottimo » fa fede, — l'ingiusto guiderdone della carriera anzitempo spezzata, spesso ad un limite insufficiente per il trattamento di quiescenza.

Né grave sarà il peso per l'Erario della giustizia loro resa, se si calcoli il servizio che seguiranno a prestare, la utilità loro negli uffici e nelle varie incombenze, il dono della loro esperienza.

Noi abbiamo fiducia, onorevoli colleghi, che anche questa proposta voi vorrete confortare con la vostra approvazione, confermando così il sentimento di giustizia del Parlamento, e il rispetto per la condizione umana di chi ha servito lo Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

All'articolo 117 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è aggiunto il seguente comma:

« Gli ufficiali della riserva che, richiamati in servizio nel periodo dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1945, abbiano compiuto complessivamente cinque anni di servizio in tempo di guerra possono conseguire nella riserva una promozione in più di quella stabilita nel precedente comma ».

### ART. 2.

Gli ufficiali che devono lasciare il servizio permanente effettivo per aver raggiunto il limite di età del grado ovvero per effetto della disposizione del secondo comma dell'articolo 29 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, vengono trattenuti in servizio nella posizione di « a disposizione » sino al compimento del 60° anno di età, qualora negli ultimi tre anni abbiano conseguita la qualifica di « ottimo » e la conservino in ciascuno degli anni successivi al loro passaggio « a disposizione ».

In tale posizione essi potranno conseguire un avanzamento rilevante al fine della determinazione del trattamento di quiescenza.